



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 1
Number 1
June 2021

Bononia
University Press

Et isto me heredem fecit

La consegna dell'anello nel contesto della successione romana

Martin Avenarius

Institut für Römisches Recht, Universität zu Köln, Köln, Deutschland

Abstract (Italiano)

Secondo la tradizionale visione romana, lo stretto rapporto tra testatore ed erede obbliga quest'ultimo a soddisfare diverse aspettative. Gli obblighi generali che derivano da principi come la *fides* e la *pietas* sono rafforzati dal rapporto speciale delle due parti e dai doveri che ne derivano. Col tempo i doveri amplificati dell'erede hanno in parte influenzato la legge. L'erede resta responsabile nei confronti del defunto testatore perché la carica di successore spetta di diritto a colui che lo merita e che successivamente deve dimostrarsene degno. L'instaurazione del suddetto rapporto si manifesta nella consegna dell'anello sul letto di morte. Ciò, di per sé, non fa del destinatario un erede; piuttosto, tale atto simboleggia l'ambivalenza dell'eredità secondo la mentalità preclassica. Così l'anello rappresenta potere e impegno, autorità e obbligo allo stesso tempo.

Keywords: successione ereditaria, *fides*, *pietas*, sigillo

Abstract (English)

According to traditional Roman views, the close relationship between testator and heir obliges the latter to fulfil various expectations. The general obligations which arise from principles such as fides and pietas are reinforced by the two parties' special relationship and resulting duties. In time the heir's amplified duties partly influenced the law. The heir remains liable to the deceased testator because the position of successor goes rightfully to whoever deserves it and who subsequently must prove himself worthy. The establishment of the aforementioned relationship manifests itself in the handover of the ring on the deathbed. It does not make an heir of the recipient; instead, it uniquely symbolises the ambivalence of inheritance according to the pre-classical mindset. Thus, the ring stands for power and commitment at the same time, for authority and obligation alike.

Keywords: succession law, *fides*, *pietas*, seal ring

Il significato dell'anello (*anulus, annulus*)¹ nel mondo romano è complesso e quello dell'anello con sigillo (*signatorius anulus*) ancor di più². L'anello personale di un cittadino appartenente a quelle classi sociali delle quali riferiscono le fonti³ normalmente era inciso in modo che si adattasse alla fabbricazione di sigilli. In un primo momento, il calco del sigillo, nella maggior parte dei casi, veniva scavato direttamente nel metallo, in seguito in una pietra o nella pasta di vetro⁴. Il valore materiale di questi anelli dipendeva dal metallo e dalle pietre preziose, spesso costose, impiegate nella loro realizzazione. Inoltre, il lavoro di fabbri e intagliatori conferiva loro la qualità di oggetti d'arte. Numerosi lapidari sono ricordati per nome dalla tradizione come veri e propri artisti⁵.

Le norme disciplinano direttamente gli anelli da sigillo e il loro impiego solo in limitati e specifici contesti, nondimeno essi giocano un ruolo importante nell'ambito dei procedimenti giuridici. Presso i romani, contrariamente a quanto avveniva presso altre società dell'antichità, l'uso di taluni anelli era oggetto di regole differenziate, le quali, peraltro, erano soggette a mutamenti. Come *symbolum*, l'anello identificava colui che lo portava quale appartenente ad una classe sociale, ad un grado o ad un rango militare determinati⁶. Nel corso del periodo repubblicano indossare tali anelli sarebbe stato concesso solo in certi momenti e, in linea di massima, solo ai membri dell'aristocrazia senatoria, agli *equites* e a taluni funzionari⁷, mentre i normali cittadini avrebbero dovuto accontentarsi di portare anelli in ferro⁸.

1. Curculio

Un testo in cui sono esaminati molteplici significati dell'anello è la commedia di Plauto *Curculio*.

La trama è nota: Fedromo ama Planesio, la quale è schiava del lenone Cappadoce. Per poterla comprare Fedromo incarica il "parassita" Gorgoglione di procurarsi il denaro. Questi non ha successo, ma incontra per caso il soldato Terapontigono, il quale ha già acquistato Planesio. Il prezzo è stato depositato presso il banchiere Licone, affinché questi possa portare a termine la compravendita su ordine. Gorgoglione sottrae l'anello al soldato. Egli, insieme a Fedromo,

¹ Per le significative implicazioni di carattere storico-sociale ed artistico connesse al tema, nel dettaglio delle quali in questa sede non è possibile entrare, cfr. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 97 ss.; ZAZOFF 1983, pp. 260 ss. e 306 ss., nonché FOURLAS 1971, p. 76 ss.

² Per la terminologia cfr. D. 50.16.74 (Paul. 2 ad ed.). Le fonti greche impiegano l'espressione *δακτύλιος*; cfr. Luca 15.22; Diog. Laert., 1.57 e, indirettamente, Plin., N.H., 33.10. Cfr. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 7.

³ La riserva si riferisce al fatto che l'interesse delle fonti si rivolge in prevalenza a uomini facoltosi ed influenti, in misura molto minore alle relazioni tra la gente comune. Cfr. KNAPP 2011, p. 1 ss.

⁴ GROSS 1979, col. 1435.

⁵ MADERNA-LAUTER 1988, p. 443.

⁶ Cfr. NAUMANN-STECKNER 2007, p. 147, con prove a sostegno. Il diritto di indossare l'anello d'oro (*ius o beneficium anulorum aureorum*) nel Principato era prerogativa dei nati liberi. La concessione di un tale diritto da parte del sovrano a un liberto conferiva a quest'ultimo i diritti di un ingenuo, senza che quelli del patrono venissero meno (Frag. Vat. 226; D. 40.10; Nov. 78.1 e 2).

⁷ Liv. 9.7.8; 23.12.2; Plin., N.H., 33.8-36; cfr. MARSHALL 1914, col. 821 ss.

⁸ Ciò valeva anche per le donne, ma probabilmente con minore regolarità. Cfr. HURSCHMANN 2001, col. 2021.

falsifica l'ordine, lo sigilla con l'anello⁹, lo presenta a Licone e gli dice di essere stato inviato da Terapontigono. Licone paga a Cappadoce con l'accordo che il denaro sarebbe stato restituito nel caso in cui in seguito fosse emerso che Planesio era nata libera. Gorgoglione porta la fanciulla da Fedromo. Quando Terapontigono se ne accorge, chiede conto alle parti interessate. Tuttavia, Planesio ha riconosciuto dall'anello di essere in realtà la sorella di Terapontigono. Era stata rapita da bambina e dunque era nata libera. Terapontigono ottiene il suo denaro indietro e Fedromo può sposare Planesio.

Nel *Curculio* compaiono chiaramente diverse funzioni dell'anello: attraverso il sigillo, esso identifica chi lo porta come individuo. Ciò avviene nel caso di Terapontigono alla maniera di una caricatura: il soldato, che, com'è tipico nei lavori di Plauto, è caratterizzato come borioso e vanitoso, viene dipinto come "supereroe" del proprio tempo. Il sigillo rappresenta un guerriero che con la spada fa a pezzi un elefante¹⁰. Mediante l'impatto visivo dell'anello, connesso ad una determinata persona, emerge la possibilità del riconoscimento dell'uomo stesso come individuo¹¹ e come autore di dichiarazioni scritte. Nelle operazioni commerciali questo è il presupposto per la concessione del credito, nella misura in cui sussista il pericolo di un impiego abusivo.

Qui interessa un particolare dettaglio della trama, ossia la consegna dell'anello nell'imminenza della morte¹². Nella scena chiave Terapontigono, con riguardo all'anello, rivolge a Planesio le seguenti parole (Plaut., *Curc.*, 636-639):

[Ter.:] *pater meus habuit Periplanes <hunc anulum>*¹³, / *is prius quam moritur mihi dedit tamquam suo, / ut aequom fuerat, filio.*

[Pla.:] *Pro Iuppiter. /*

[Ter.:] *Et isto me heredem fecit.*

[Ter.:] Periplane, mio padre, aveva questo anello; / Prima di morire lo dette a me, / Come era opportuno, essendo io suo figlio –

[Pla.:] O Giove! /

[Ter.:] E così mi rese erede.

⁹ La falsificazione di lettere con sigilli rubati torna spesso nelle commedie. Cfr. solo Plaut., *Trin.*, 774-775: *ferat epistulas / duas, eas nos consignemus, quasi sint a patre.*

¹⁰ Le commedie di Plauto risalgono a quell'epoca in cui gli elefanti erano impiegati come i più pericolosi strumenti di guerra, quasi insormontabili per la fanteria. La battaglia contro un elefante compare anche in Plaut., *Mil.*, 25-30 come cifra delle massime imprese belliche.

¹¹ L'identificazione di un uomo con l'ausilio di un anello è motivo chiaramente ricorrente negli spettacoli dell'antichità; cfr. Ter., *Hecyra*, 572-574; Ter., *Haut.*, 614-667; negli *Epitrepontes* di Menandro la paternità di un bambino è accertata con l'aiuto di un anello. Cfr. ancora ANDREAU 1968, p. 510.

¹² Per la letteratura più risalente sulla consegna dell'anello come gesto della successione cfr. KIRCHMANN 1672, p. 221 ss., nonché LONG 1709, p. 24.

¹³ È tramandato il termine *Planesium*, che nell'edizione del Lindsay è comprensibilmente contrassegnato con una *crux*. Convincente potrebbe essere la congettura *hunc anulum*, per la quale propende adesso Rau 2008; altre proposte in Collart 1962, p. 114. Il riferimento sostanziale della dichiarazione di Terapontigono – l'oggetto di *habuit* e *dedit* – è ad ogni buon conto univoco, poiché l'anello nel contesto della scena viene più volte richiamato.

Terapontigono riferisce, dunque, che suo padre gli avrebbe in punto di morte consegnato l'anello, «come era opportuno». Qui compare una duplice concezione di correttezza: *aequom* è sia che il padre in vista della morte consegni l'anello, sia che il proprio figlio lo riceva. Inoltre, la consegna dell'anello è effettuata con un significato specifico: Terapontigono la intende in modo tale che il padre proprio a mezzo della stessa lo renda erede¹⁴.

2. L'anello come documento identificativo del suo portatore e come segno impiegato nell'accesso al credito

Se colui che sta per morire consegna il suo anello, egli si separa da un oggetto che lo ha accompagnato per tutta la vita e lo ha contraddistinto come individuo mediante l'immagine su di esso rappresentata. Questa circostanza spiega il fatto che Planesio nel *Curculio* possa identificare suo fratello, che non ha riconosciuto dall'aspetto fisico, proprio grazie alle specifiche figure presenti sull'anello. Ulpiano richiama l'attenzione sull'idoneità del sigillo a identificare il proprietario. Egli ritiene che le sigillature debbano essere realizzate utilizzando un anello il cui sigillo disponga di una peculiare incisione¹⁵. Gli anelli erano fatti a mano: il metallo era forgiato, la pietra intagliata. In particolare, sui sigilli troviamo motivi tipici, come immagini di divinità o di animali. Ben nota e temuta era la rana, che Mecenate impiegò per firmare le sue cartelle di pagamento¹⁶. In principio si tratta tuttavia di pezzi unici, i quali consentivano che le impronte dei sigilli di norma fossero riconducibili a determinati anelli. Alcuni sigilli identificavano direttamente attraverso l'immagine il suo portatore. Essi potevano contenere per esempio il ritratto di quest'ultimo, come nel caso del *princeps* Augusto (cfr. *infra*, § 5). Eccezionalmente essi potevano recare anche il nome del portatore accanto all'immagine, come nel caso della pietra dell'anello di Popilio Albano¹⁷. La rappresentazione iconografica del nome aveva la stessa funzione. Ciò emerge da una lettera del senatore tardoantico Q. Aurelio Simmaco al suo amico Virio Nicomaco Flaviano: temendo che da lettere confidenziali qualcosa potesse venire al pubblico, egli chiede se Flaviano abbia posto sotto custodia tutte le

¹⁴ Nella letteratura filologica si discute se il *Curculio* si rifaccia a un modello greco o a un concetto autonomamente elaborato da Plauto stesso. Cfr. nel dettaglio GAERTNER 2011, p. 93 ss. In questa sede la domanda può restare aperta. La commedia di Plauto presenta un ampio numero di riferimenti al diritto romano. Il passo qui discusso, tuttavia, non ne presenta. L'istituzione del soldato come erede tramite la consegna dell'anello non corrisponde – a differenza di quanto sostenuto da GAERTNER 2011, p. 178 – alla prassi giuridica romana, né le fonti richiamate da quest'ultimo dimostrano il contrario; l'unico autore citato che sembra vedere nel passo del *Curculio* una effettiva istituzione di erede è BESELER 1925, p. 420, ma egli non dice a quale ordinamento giuridico pensi. A ogni buon conto, in considerazione dell'obiettivo perseguito in questo contributo, qui interessa solo la concezione illustrata di Terapontigono relativa alla simbologia della consegna dell'anello.

¹⁵ D. 28.1.22.5 (Ulp. 39 ad ed.): *Signum autem utrum anulo, verum alio quodam impresso? Varie enim homines signant. Et magis est, ut tantum anulo quis possit signare, dum tamen habeat χαρακτήρα*. La scelta terminologica connette la particolarità del sigillo alla sua realizzazione grazie a incisioni (χαρακτῆρα) sulla pietra o sul metallo. Antiche edizioni e commenti, tra le quali anche POTHIER 1821⁴, p. 259, inseriscono qui l'aggiunta: *id est, formam insculptamque signi imaginem*, che la *Littera Florentina* non tramanda. Si tratta certamente di una spiegazione tarda dell'espressione greca.

¹⁶ Plin., N.H., 37.10.

¹⁷ Proveniente da Hadrumetum (Tunisia), essa si trova oggi nel Museum of Fine Arts, Boston, MA. (accession no. 27.733); illustrazione in VON DEN HOFF, STROH, ZIMMERMANN 2014, p. 102.

lettere firmate con il sigillo dell'anello, *quo nomen meum magis intellegi quam legi promptum est*, dal quale dunque «era possibile più riconoscere che leggere il suo nome»¹⁸. Il sigillo era quindi un simbolo per il nome di Simmaco; probabilmente vi erano raffigurati i *σύμμαχοι*, ossia due guerrieri nell'atto di tendersi la mano¹⁹.

Con la sua particolare immagine e la sua funzione l'anello simboleggiava niente di meno che l'esistenza civile dell'uomo. Cicerone pone in luce questo aspetto quando, nella sua orazione a favore di Sesto Roscio Amerino, descrive la disponibilità dell'accusato a trasferire il suo intero patrimonio all'avversario, che lo aveva acquistato alle condizioni della proscrizione: «se egli con la migliore intenzione ti ha concesso, pagato e trasferito tutto il suo patrimonio, se egli ti ha consegnato la veste che indossa e l'anello dal suo dito (*anulumque de digito suum tibi tradidit*), se egli di tutto ciò che possiede ha trattenuto per sé solo la sua nuda vita e nient'altro» – allora può essere lasciato in pace²⁰. L'anello è la cosa che consegna dopo il suo patrimonio e la sua “ultima camicia”. In un certo qual modo ciò significa che egli ha perso l'identità civile, cosicché non gli resta nient'altro che l'esistenza meramente fisica.

L'impiego del sigillo invece era estremamente vario²¹. Si sigillavano, tra le altre cose, i contenitori chiusi e le lettere²², ma in particolare le attestazioni significative a livello giuridico e commerciale, al fine di poter garantire e possibilmente provare la veridicità della dichiarazione inclusa. Forse era più agevole distinguere l'una dall'altra le immagini dei sigilli che le calligrafie individuali²³. Particolarmente importante era la sigillatura dei testamenti. In questo ambito né la sigillatura per mano del testatore o dei testimoni, né la realizzazione stessa del documento erano requisiti di efficacia del testamento. Anzi, i testimoni imprimevano il loro sigillo su quest'ultimo²⁴ per poterlo riconoscere poi in occasione dell'apertura del testamento e per provare che il documento presentato era quello al quale il testatore si era riferito con la *nuncupatio*. Nel primo periodo classico, i sigilli consentivano anche al pretore di attribuire la *bonorum possessio* sulla base del testamento all'erede istituito senza che ci fosse bisogno della prova dell'atto di mancipazione²⁵.

¹⁸ Symm., epist., 2.12, ed. O. Seeck (MGH, Auctores antiquissimi, 6,1, BEROLINI 1883, p. 46).

¹⁹ ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 7.

²⁰ Cic., pro rosc. Amer., 144.

²¹ ZAZOFF 1983, p. 269. Cfr. MARQUARDT 1886, p. 701 e 706.

²² Plin., N.H., 33.21 spiega che Orientali ed Egizi non si curavano di sigillare le loro lettere. Ciò dimostra *a contrario* che invece i Romani normalmente lo facevano. Cfr. PÓLAY 1962, p. 80.

²³ Cfr. ERMAN 1899, p. 183. In linea di massima le calligrafie erano tuttavia assolutamente distinguibili e talora le loro caratteristiche erano rilevanti; cfr. BGU II, 423: il mittente chiede a suo padre una «letterina», al fine di poter rendere omaggio alla calligrafia di esso (*ἵνα σου προσκυνήσω τὴν χέραν*).

²⁴ Cfr. in generale WENGER 1923, col. 2370 ss. Diverse disposizioni relative ai sigilli e agli anelli con sigillo sono discusse in D. 28.1.22 (Ulp. 39 ad ed.). Importante era che i nomi di coloro che sigillavano fossero annotati; D. 28.1.30 (Paul. 3 sent.) (= P.S. 3.4a.16); cfr. il verbale di un'apertura del testamento in FIRA III, 58 e in P. Mich. VII, 446. Poiché il testamento ad un dato momento (verosimilmente anni dopo) avrebbe dovuto essere aperto, ciò avrebbe facilitato il rintracciamento di quelle persone che dovevano essere invitate a riconoscere il proprio sigillo.

²⁵ KASER 1971², p. 680.

Come segno d'identità del suo portatore e prova dell'autenticità delle sue dichiarazioni l'anello era lo strumento di un'attività commerciale responsabile. Così esso stesso o l'impronta del suo sigillo identificavano il *pater familias* come cittadino munito di una propria responsabilità personale²⁶ e gli permettevano l'accesso al credito. Lo stesso valeva per le donne che fossero *sui iuris* e fossero attive a livello negoziale al di là delle transazioni in contanti della vita quotidiana²⁷. La vista dell'immagine del sigillo del mittente o la comunicazione della stessa nello scritto di accompagnamento permettevano al destinatario di riconoscere la scrittura come autentica²⁸. I negozi bancari, come quello di deposito – ossia la dazione di denaro allo scopo, tra altro, di pagare un terzo sulla base di un ordine di pagamento sigillato – erano effettuati in questo modo²⁹. Se l'anello fosse capitato nelle mani di soggetti non autorizzati, questi ultimi avrebbero potuto abusare della sua funzione e arrecare dei danni³⁰. Questa eventualità, che Plauto affronta nel *Curculio*³¹, era percepita come un pericolo reale. Quando Cicerone rimprovera Verre per aver privato Lucio Tizio dell'anello con sigillo³², non lo accusa solo della sottrazione di un oggetto prezioso dall'alto valore simbolico e forse materiale, ma anche dell'accesso illegittimo a uno strumento impiegato nell'ambito degli scambi commerciali, che, se in possesso di un soggetto non autorizzato, avrebbe potuto essere usato a fini di truffa. Il cittadino, dunque, portava il suo anello al dito non solo per poterlo utilizzare in qualsiasi momento, ma anche per non perderlo³³. Tacito riferisce che quando Petronio Arbitro, accusato sotto Nerone della partecipazione alla congiura di Pisone, si vide costretto a togliersi la vita, distrusse il suo anello con sigillo affinché quest'ultimo non cadesse in mani sbagliate e fosse usato in maniera abusiva³⁴.

3. L'anello come strumento per la trasmissione della *fides*

Quando le fonti descrivono un cittadino nell'atto di impiegare il suo anello di fronte a un altro, non di rado attribuiscono a questo comportamento un riferimento esplicito da parte del

²⁶ Naturalmente potevano apporre il proprio sigillo anche taluni soggetti *in potestate*, per esempio i testimoni della redazione di un testamento. In questo caso, però, essi non erano parti di un negozio.

²⁷ Cfr. CENERINI 2014, p. 133 ss.

²⁸ All'occorrenza, il mittente poteva corroborare l'autenticità del contrassegno realizzato mediante l'impressione di un sigillo descrivendo in un'altra scrittura l'immagine rappresentata su quest'ultimo. Così Plinio il Giovane invia (ep. 10.74.3) a Traiano una piccola pepita d'oro e dichiara nella lettera di accompagnamento: «è sigillata con il mio anello, la cui immagine del sigillo è una quadriga». Cfr. ZWIERLEIN-DIEHL, 2007, p. 7.

²⁹ WEEBER 1997³, p. 45. In Plaut., Pseud., 648-652, 988 e 1000-1002 l'impressione di un sigillo (*sumbolum*) legittima la ricezione di una prestazione. In Plaut., Bacch., 329 ss. un anello funge da segno di riconoscimento: si sarebbe dovuto pagare a colui che avesse mostrato l'anello.

³⁰ Plinio il Vecchio si lamenta del fatto che molti delitti venivano commessi con l'ausilio di anelli con sigillo e parla con malinconia dei vecchi tempi, in cui, a detta sua, erano solite intercorrere relazioni più oneste; Plin., N.H., 33.26.

³¹ Cfr. LEY 2007, p. 281.

³² Cic., Ver. II, 4.26.58.

³³ WENGER 1953, p. 142.

³⁴ Tac., ann., 16.19.3.

primo alla *fides*. Cosa si intenda con quest'ultima espressione è oggetto di numerose ricerche. Nella sua fondamentale trattazione del 1916, Eduard Fraenkel ha richiamato l'attenzione sulla poliedricità del concetto. Egli abbozza lo spettro dei significati prospettati dalla letteratura repubblicana avvertendo che l'espressione starebbe per «garanzia, fideiussione, promessa; affidabilità, lealtà, credibilità»; essa indicherebbe dunque «tutto ciò su cui si può fare affidamento»³⁵. Nei molti scritti comparsi, anche in seguito, sul concetto di *fides* sono state elaborate numerose varianti a livello semantico³⁶. Esse devono essere precisate a seconda del contesto in cui, di volta in volta, il termine è impiegato. In questa sede è importante rilevare che l'uso dell'anello dava concreta attuazione al principio della *fides* tra gli uomini, i quali, in una società preindividualistica, erano familiari con il carattere vincolante che le era proprio³⁷.

Colui che utilizza l'anello impegna la propria *fides* personale. Ciò si appalesa in tutta chiarezza nella rappresentazione del giurista augusteo Ateio Capitone (console suffetto nel 5 d.C.)³⁸. Come riferisce Macrobio³⁹, egli dichiara:

veteres non ornatus sed signandi causa anulum secum circumferebant, unde nec plus habere quam unum licebat nec cuiquam nisi libero, quos solos fides deceret quae signaculo continetur.

Secondo Capitone gli «antichi» avrebbero portato con sé un anello «non per ornamento, ma per sigillare»⁴⁰. Dunque, non sarebbe stato loro consentito averne più di uno e, inoltre, ciò sarebbe stato permesso solo ai liberi «ai quali solo è conferita la *fides* che l'anello assicura»⁴¹. Su Ateio Capitone le fonti riferiscono che egli aveva una grande conoscenza sia del diritto pubblico che del diritto privato (*publici privatique iuris peritissimus*)⁴². Nella sua descrizione della funzione dell'anello, egli forse idealizza un po' le relazioni dell'«età antica»⁴³. Questa tendenza si connette al fatto che Capitone, come è riferito, era fondamentalmente un conservatore e rifiutava le innovazioni⁴⁴. La considerazione del diritto alla luce della tradizione era in linea con una posizione diffusa nella tarda repubblica, ma adesso iniziavano ad emergere delle cri-

³⁵ FRAENKEL 1916, p. 187 ss.

³⁶ LOMBARDI 1961, p. 4 ss.

³⁷ Il pensiero antico aveva riconosciuto all'anello addirittura caratteri magici. Per questo gli anelli possedevano una certa forza o potere e potevano persino conferirli; GANSCHINIETZ 1914, coll. 833 ss. Al gesto di infilarsi l'anello, come nel caso di Trimalcione (Petron. 74.2), era attribuito un effetto apotropaiico (Plin., N.H., 28.15). Si reagiva con ciò alla minaccia di un male.

³⁸ Cfr. KUNKEL 1967², p. 114 ss., nonché adesso BUONGIORNO 2011, p. 195 ss.; BUONGIORNO 2016, p. 413 ss.

³⁹ Macrobi., sat., 7.13.11.

⁴⁰ Hieron., ep., 127.3 riferisce che l'asceta Marcella avrebbe rinunciato a tutto l'oro in suo possesso, eccetto che al suo anello (*usque ad anuli signaculum*), il quale, infatti, le serviva non come ornamento, ma ad altri scopi. Cfr. *infra*, nt. 115.

⁴¹ Macrobi., sat., 7.13.11. Per questo Leone VI, in una costituzione (Nov. Leon. XLII) a proposito della necessità della sigillatura del documento testamentario, spiega che i sigilli innanzitutto conferivano «fedeltà» alle sottoscrizioni: *σφραγιδες αξιοπιστιαν παρεχόμεναι ταῖς υπογραφαῖς* (Patr. Graec. vol. 107, col. 524).

⁴² Gell., N.A., 10.20.2.

⁴³ ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 15.

⁴⁴ Cfr. D. 1.2.2.47 (Pomp. l. sing. ench.): *in his quae ei tradita fuerant perseverabat*.

tiche. Il giurista conservatore le attraeva a sé, in particolare, per il fatto che egli era vicino al nuovo regime politico in una maniera che era percepita come eccessiva⁴⁵. Non a caso Augusto lo preferiva⁴⁶ al suo rivale Antistio Labeone, che era visto come un innovatore e che propendeva per un diritto più liberale nel senso della giurisprudenza classica⁴⁷. Il pensiero giuridico di Capitone, infatti, favoriva la tendenza del Principato a conferire nuovo valore ai principi consolidati e vincolanti che si erano affermati nelle norme extra-giuridiche di comportamento delle classi superiori della Repubblica romana⁴⁸ e che erano stati interpretati nel quadro del diritto naturale dai *veteres* preclassici. Dopo la morte del più importante rappresentante di questi ultimi, Q. Mucio Scevola, pontefice nell'anno 82 a.C., questa tradizione del pensiero giuridico fu respinta innanzitutto dalla prima giurisprudenza classica. Ora avrebbe dovuto essere ripristinata⁴⁹. La *fides* era uno di quei valori, dei quali Augusto evidenziava la vincolatività nel quadro della sua politica di restaurazione⁵⁰. Da ciò, come è noto, prese le mosse il riconoscimento dell'esecutività dei *fideicommissa*⁵¹.

Proprio l'altissima posizione valoriale attribuita al principio della *fides* nel pensiero giuridico preclassico era stata espressa da Cicerone, il quale aveva rilevato che quest'ultima, prima su tutto, avrebbe costituito il fondamento della giustizia⁵². Secondo questa concezione, la *fides* sovraindividuale avrebbe potuto irradiare quella individuale e gli obblighi di comportamento che da essa discendevano⁵³. La salvaguardia della *fides* da parte dei singoli emerge, secondo questa concezione, attraverso il senso dell'equità, della fedeltà e della giustizia che scaturisce dalla natura umana e quindi deriva dal sentimento naturale (*aequitas fides iustitia proficiscantur a natura*)⁵⁴. A questa idea e alle sue implicazioni giuridiche si riferisce Capitone quando parla della *fides*, che l'anello con sigillo garantisce. Un'altra prova dell'esistenza di questa concezione nella sfera laica è fornita, nell'ambito della letteratura extra-giuridica, da Petronio, il quale fa dire a un liberto (Petron. 58): «tu vedrai che il mio anello di ferro possiede la *fides*» (*iam scies hoc ferrum fidem habere*).

Misura e qualità della fedeltà prospettata dall'impiego dell'anello non di rado erano sottolineate dall'immagine del sigillo. Ciò che il *pater familias* doveva in prestigio alle «immagini annerite dal fumo dei suoi avi»⁵⁵ quando egli rappresentava ufficialmente nell'atrio la sua fa-

⁴⁵ JÖRS 1896, col. 1904, sulla base di Suet., gramm., 22.2, di Cass. Dio. 57.17 e di Tac., ann., 3.70, parla di una «odiosa sottomissione», che Capitone avrebbe mostrato negli anni a seguire anche nei confronti di Tiberio. Cfr. BEHREND 1980, p. 84 (= BEHREND 2004, p. 451).

⁴⁶ Tac., ann., 3.75.

⁴⁷ AVENARIUS 2015a, pp. 117-119.

⁴⁸ Cfr. in particolare BLEICKEN 1995², pp. 52-54 e 180-197; ancora SCHNEIDER 1998, p. 56 ss.

⁴⁹ AVENARIUS 2015a, p. 68.

⁵⁰ Cfr. LONGCHAMPS DE BÉRIER 1996, p. 207.

⁵¹ AVENARIUS 2020a, p. 91.

⁵² Cic., de off., 1.7.23: *fundamentum autem est iustitiae fides*.

⁵³ Cfr. GROSSO 1962², p. 30.

⁵⁴ Cic., de fin., 2.18.59.

⁵⁵ Cfr. Cic., Pis., 1.

miglia⁵⁶ era conferito al loro portatore da taluni anelli dotati di ritratti di antenati famosi o di immagini delle loro imprese. Chi li portava, fruiva del loro prestigio, otteneva la loro affidabilità e, al contempo, dava l'impressione di emulare il modello degli antenati⁵⁷. Era ancor peggio ovviamente, quando qualcuno disonorava quel modello⁵⁸. Cicerone scrisse che la più grande eredità lasciata dai padri ai figli, al di sopra di qualsiasi bene familiare, era la gloria della virtù e delle gesta; disonorarla sarebbe stato considerato un sacrilegio e una colpa⁵⁹:

Optima autem hereditas a patribus traditur liberis omnique patrimonio praestantior gloria virtutis rerumque gestarum, cui dedecori esse nefas et vitium iudicandum est.

Sono da interpretare in questo senso diverse reazioni tramandateci che si riferiscono all'immagine del sigillo: Cicerone rimproverò P. Cornelio Lentulo Sura per aver sigillato una lettera proditoria con l'immagine di suo nonno, invece di non lasciarsi andare alla commissione dell'illecito sfruttando l'esempio che aveva a disposizione⁶⁰. Quando il giovane Lucio Scipione si presentò alle elezioni con la toga sporca, i suoi parenti, indignati, gli tolsero dal dito l'anello che recava l'immagine di suo padre Scipione l'Africano⁶¹.

4. Il vincolo bilaterale: l'anello come segno della conclusione di un negozio giuridico

Osserviamo adesso che, in taluni casi tipici, l'impiego dell'anello obbliga non solo gli utenti, ma anche altre persone. In questi casi colui che utilizza l'anello promette lealtà, ma al contempo la richiede e l'accettazione vincola il destinatario.

La concezione generale in base alla quale gli anelli generano e sono in grado di esprimere determinati vincoli (*vincula*) era diffusa nell'antichità⁶². In questo senso, Plinio il Vecchio, per esempio, intende l'anello di Prometeo come *vinculum...*, *non gestamen*⁶³. È evidente che il pensiero giuridico preclassico fu in grado di combinare questa visione con quei principi

⁵⁶ AVENARIUS 2012a, pp. 36-39; cfr. AVENARIUS 2017, p. 34.

⁵⁷ ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 10.

⁵⁸ Cfr. Cic., de orat., 2.225 ss.

⁵⁹ Cfr. Cic., off., 1.33.121; Sall., Iug., 85.29 s.; Pl., Mx., 247b. Giovenale descrive all'inizio della sua ottava satira alcuni modelli di antenati, delle cui gesta taluni successori non sarebbero stati all'altezza.

⁶⁰ Cic., Cat., 3.10.

⁶¹ Val. Max., 3.5.

⁶² BESELER 1925, p. 418 e BESELER 1920, p. 105, che in una certa misura rinvia a Tac., Germ., 31.

⁶³ Plin., N.H., 33.8. A questa concezione si ricollegano in parte talune regole secondo le quali gli anelli venivano tolti o proprio non indossati. Così chi ricopriva i diversi uffici sacerdotali non poteva portare nessun anello (chiuso), in quanto il servizio relativo a un culto precludeva ogni altro legame (Gell., N.A., 10.15.6; Fest., 72.25 [ed. Lindsay]; BESELER 1925, p. 419 ss.; altri elementi a sostegno in SAMTER 1901, p. 39); qui è fuor di dubbio che l'anello sia percepito come una "catena". Lo si depone per coricarsi (Mart., epigr., 11.59.2); lo si toglie a coloro che dormono e che stanno per morire (Plin., N.H., 33.27), la qual cosa è spiegata nella stessa maniera anche da altri autori. Cfr. GANSCHINETZ 1914, col. 836 ss. con prove a sostegno. Per la rimozione *post mortem* vedi *infra*, nt. 95.

cogenti che per natura guidano gli uomini e che, nel caso della costituzione di rapporti particolarmente stretti, potevano produrre effetti ancora più forti.

A ciò, innanzitutto, fa riferimento l'anello come simbolo. Questa idea è presente nel *Curculio*: invero, Planesio risponde alla spiegazione sull'origine dell'anello richiamandosi a un principio vincolante per gli uomini. In questo caso, tuttavia, non si tratta di *fides*, in quanto l'anello suscita in lei il diverso principio della *pietas*, intesa come legame tra membri della stessa famiglia, alla quale Planesio così ricorda di appartenere (Plaut., *Curc.*, 639-640): *O pietas mea, / serva me, quando ego te servavi sedulo* (O mia *pietas*, / Proteggimi perché io stessa ti ho sinceramente salvaguardato!). Ella, che si era sempre sentita fedelmente legata alla propria famiglia, spera ora nella riabilitazione come familiare nata libera.

Inoltre, quando venivano consegnati in determinati contesti, gli anelli generavano obbligazioni. Tale effetto è noto nel caso del conferimento di un'arra, nonché nel caso del fidanzamento o del matrimonio. In queste occasioni veniva consegnato un anello scelto appositamente per lo scopo e non l'anello personale con il sigillo. Quando l'arra consisteva in un anello⁶⁴, l'effetto vincolante era particolarmente evidente. Mentre l'arra in denaro era calcolata sulla base del prezzo della compravendita, nel caso dell'anello, non si trattava della determinazione di un valore come "acconto"⁶⁵: la consegna fungeva solo da conferma ed eventualmente da prova dell'avvenuta conclusione della compravendita⁶⁶. Dell'anello veniva chiesta la restituzione all'adempimento del contratto. Dal costume dell'arra prestata mediante la consegna dell'anello derivò la consegna dello stesso in occasione del fidanzamento o del matrimonio⁶⁷. L'anello di fidanzamento in ferro, senza pietra, che lo sposo inviava alla sposa⁶⁸, è tipico del costume romano⁶⁹. In particolare, si è tentato di inquadrare taluni anelli con rappresentazioni di mani che si stringono l'un l'altra come specificamente finalizzati al fidanzamento o al matrimonio⁷⁰. All'inizio di una relazione meno formale si riferisce Plaut., *Mil.*, 957, che parla di un anello consegnato come *arrabo amoris*. In questo caso, era richiesta un'accettazione (*accipe*) e alla consegna erano riconosciute determinate aspettative (Plaut., *Mil.*, 959: *expetessit*)⁷¹.

⁶⁴ Cfr. D. 19.1.11.6 (Ulp. 32 ad ed.): *anulus datus sit arrae nomine*; D. 14.3.5.15 (Ulp. 28 ad ed.): *anulum arrae nomine acceperit*; Plin., N.H., 33.28. Plaut., *Truc.*, 274 menziona gli *abeni anuli*, che dovevano essere impiegati in un negozio di acquisto. KASER 1971², p. 547; PRINGSHEIM 1950, p. 335 ss. e 342 ss. con la nt. 4.

⁶⁵ Ciò è posto in luce, come del resto è evidente nel contesto del suo pensiero di fondo, da MAUSS 1990, p. 122.

⁶⁶ Gai. 3.139; più chiaramente D. 18.1.35 pr. (Gai. 10 ad ed. prov.). Sul diritto classico, cfr. MASSEI 1941, p. 313 ss.; TALAMANCA 1953, p. 58.

⁶⁷ Tert., apol., 6.4: *anulus pronubus*; Plin. N.H., 33.28: *consuetudo vulgi, ad sponsiones etiam nunc anulo exsiliante, tracta ab eo tempore, quo nondum erat arra velocior*.

⁶⁸ Plin. N.H., 33.12: *etiam nunc sponsae muneris vice ferreus anulus mittitur, isque sine gemma*.

⁶⁹ TREGGIARI 1991, p. 148 ss.; JÖRS, KUNKEL, WENGER 1949³, § 175 nt. 5 (p. 276); FAYER 2005, p. 72 ss.; ASTOLFI 1989, p. 164; GANSCHINETZ 1914, col. 840.

⁷⁰ HURSCHMANN 2001, col. 2021.

⁷¹ Cfr. MASSEI 1941, p. 270 nt. 11.

5. La consegna dell'anello come gesto per la disposizione di un successore

Vogliamo porre in relazione la possibilità di vincolare ambo le parti tramite la consegna dell'anello con il caso – del quale parla Plauto nel passaggio chiave del *Curculio* citato all'inizio del presente contributo – in cui l'anello veniva consegnato a un erede. Particolarmente foriera di effetti e parimenti ben attestata è la consegna di anelli da parte di sovrani antichi, la quale esprimeva la concessione di una posizione di potere, che a sua volta poteva essere accompagnata da un regolamento di successione. Mentre queste “investiture” sono ben note nel mondo greco⁷², a Roma ancora il primo *princeps* non poté richiamarsi a una determinata forma, percepita come ufficiale, di trasferimento simbolico del potere. Ancora non si era stabilita in maniera durevole una forma costituzionale di tipo monarchico e men che meno si era riconosciuto che Augusto potesse semplicemente designare un successore come *princeps*⁷³. Per il conseguimento della posizione speciale di Cesare in qualità di suo erede, così come per quello della qualifica di *princeps* acquisita nel frattempo, egli si servì allora della simbologia privata, che era nota al pubblico per il fatto di dispiegarsi normalmente nell'ambito della successione di un *pater familias*. Su queste basi Augusto compì gesti politici di natura esclusivamente dichiarativa⁷⁴ che avrebbero dovuto essere interpretati sul piano della successione.

I fatti e il contesto in cui essi si svolsero sono ovviamente ben documentati: Gaio Giulio Cesare aveva impiegato un sigillo che recava l'immagine di Afrodite armata (*Venus victrix*)⁷⁵, progenitrice della *gens Iulia*⁷⁶. In genere si suppone⁷⁷ che sul sigillo fosse raffigurata una Venere con lancia ed elmo cui era accostato uno scudo con il *sidus Iulium*, ossia l'immagine della cometa che apparve nel 44 a.C. e che fu interpretata come la prova della divinizzazione di Cesare⁷⁸. Il giovane Ottaviano, il quale inizialmente dovette lottare per il riconoscimento della sua qualifica di erede di Cesare e di *princeps*, per prima cosa entrò in possesso dell'anello con sigillo del padre adottivo al fine di utilizzare a sostegno delle proprie affermazioni «il potere dell'immagine»⁷⁹. L'anello è menzionato nelle fonti relative all'età della sua reggenza in molti importanti contesti. La tradizione alla quale Ottaviano si richiama è rappresentata non solo dall'anello di Cesare, ma anche dal sigillo. È stato tra-

⁷² Alessandro il Grande consegnò al suo generale Perdicca il suo anello con sigillo e con ciò lo designò come futuro reggente; Nep., Eum., 2.1-2; Curt., 10.5,14; cfr. 10.6.19-20. Tale uso, a ben vedere, ha origini orientali. Il faraone, che si tolse il «suo anello con sigillo» (תְּהַלְלֵנִי מִן הַיָּד) dalla mano e lo consegnò a Giuseppe, non predispose nessun piano di successione, bensì la trasmissione di una posizione di potere (Genesi 41.42). Il gesto è conosciuto anche nella cultura ebraica come segno della (ri)costituzione dello stato di erede potenziale: la riammissione del figliol prodigo (Luca 15.22) è accompagnata dal conferimento di un anello (δακτύλιος).

⁷³ Eck 2006⁴, pp. 106-108.

⁷⁴ Fourlas 1971, pp. 76-82.

⁷⁵ Zazoff 1983, p. 315.

⁷⁶ Cass. Dio. 43.43.3.

⁷⁷ Zwielerlein-Diehl 2007, p. 11; cfr. Zazoff 1983, p. 315.

⁷⁸ Il futuro Augusto ed erede dell'anello con sigillo fece inserire questa immagine di Venere sulle monete la cui sigla *CAESAR DIVI F(ilius)* indicava espressamente lui come figlio di Cesare divinizzato; cfr. Trillmich 1988, p. 505 nt. 327.

Giulii successivi impiegarono questo tipo di immagine come stemma di famiglia; Zwielerlein-Diehl 2007, p. 11.

⁷⁹ Cfr. Zanker 2009⁵, p. 42 ss.; cfr. Maderna-Lauter 1988, p. 452.

mandato che, prima della battaglia di Filippi, Cesare sarebbe apparso in sogno a un tessalo, gli avrebbe annunciato il giorno decisivo e avrebbe consigliato al “giovane Cesare” di indossare qualcosa che egli, in qualità di dittatore, aveva indossato. A fronte di tale messaggio, il futuro Augusto avrebbe infilato al dito l’anello con sigillo di Cesare e in seguito lo avrebbe indossato in più occasioni⁸⁰. Il significato politico e giuridico dell’anello, come segno dell’erede legittimato alla posizione di potere, emerge da numerose gemme di pietra e vetro sulle quali esso è raffigurato sotto al ritratto di Ottaviano. Molto probabilmente il *princeps*, con l’acquisizione del nome Augusto nel 27 a.C., scelse come ultimo sigillo il suo ritratto intagliato da Dioscuride⁸¹. Nel 23 a.C., seriamente malato, Augusto consegnò il suo anello ad Agrippa, designandolo così come successore nella sua sfera di responsabilità privata⁸². La consegna dell’anello si impose allora per secoli come simbolo del piano di successione imperiale⁸³. Laddove la consegna fosse stata attesa, ma in effetti non avesse avuto luogo, ciò avrebbe potuto essere interpretato anche come un’affermazione: secondo quanto riferito da Svetonio, Tiberio, morente, si sarebbe sfilato l’anello dal dito, come se volesse consegnarlo a qualcuno, poi lo avrebbe tenuto in mano per un istante, ma in seguito se lo sarebbe messo di nuovo al dito⁸⁴. I fatti sono riportati anche in maniera diversa⁸⁵, ma a questo riguardo è importante rilevare che il racconto di Seneca, il quale allude al significato della consegna dell’anello, tramanda la notizia secondo la quale Tiberio non avrebbe voluto designare simbolicamente come successore Caligola, che egli stesso aveva adottato per ordine di Augusto e che gli era ostile. In ogni caso, quasi tutti gli imperatori successivi, presumibilmente fino ai Severi, impiegarono il sigillo con il *caput Augusti*⁸⁶. Essi portarono il nome del primo *princeps* e con il sigillo intesero richiamarsi ad una *fides* che derivava da quest’ultimo.

6. La trasmissione privata dell’anello in vista della morte

Poiché non esisteva uno specifico regolamento di diritto pubblico per la trasmissione della posizione di *princeps* a un successore, la condotta di Augusto deve essere interpretata, a livello formale, nel quadro di certi modelli comportamentali che si erano imposti nell’ambito della successione *mortis causa* dei privati. Nelle relazioni di questo tipo, la consegna dell’anello da

⁸⁰ Cass. Dio. 47.41.2.

⁸¹ ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 12.

⁸² Cass. Dio. 53.30.1 ss. riferisce che Augusto non nominò nessun successore nella sua posizione di *princeps* (anche 53.31.1). Mentre Agrippa ricevette il segno della successione di diritto privato, Augusto consegnò al console Calpurnio Pisone la responsabilità della *res publica*, conferendogli qualche documento dell’esercito e del reddito pubblico. Cfr. SIMPSON 2005, pp. 180 e 186.

⁸³ Cfr. Cass. Dio. 53.30.2; ISTINSKY 1962, p. 39 ss. Traiano aveva ricevuto dal suo predecessore Nerva un anello con diamante cui era riconnessa la speranza della successione (*spes successionis*). Cfr. Hist. Aug., Hadr., 3.7, nonché MRATSCHEK-HALFMANN 1993, p. 69.

⁸⁴ Suet., Tib., 73.

⁸⁵ Suet., Tib., 73; Cal., 12.

⁸⁶ Cass. Dio. 51.3.7. Cfr. Simpson 2005, p. 185.

parte del *de cuius* al successore ha luogo poco prima della morte. A ciò si riferisce Terapontigono nel *Curculio* di Plauto (Plaut., Curc., 636-639). Il gesto di consegnare l'anello significa dunque che il *pater familias* considera il ricevente come il suo erede.

Tale comportamento non ha niente a che fare con la posizione giuridica del soggetto. In particolare, le parti non compiono alcun atto che possa influire sulla successione secondo il *ius civile*. Con riguardo a Periplane, ciò significa quanto segue: a prescindere dal fatto che egli, come era tipico del suo mondo⁸⁷, avesse redatto un testamento, o che invece si fosse di fronte a una successione *ab intestato* da parte dell'*heres suus*, Terapontigono è chiamato all'eredità solo alla sua morte. La consegna dell'anello in sé non spiega alcun effetto da questo punto di vista. Non era grazie a questa che veniva stabilita la successione; il successore era piuttosto solamente un "designato"⁸⁸.

Nondimeno, l'aspettativa che il destinatario dell'anello fosse in effetti chiamato all'eredità era riconosciuta come legittima⁸⁹. Momento e circostanze della sua esecuzione lasciano apparire la consegna dell'anello come un atto definitivo. Per quanto concerne il momento, si osserva che il fondamento della chiamata all'eredità, di norma, è stabilito molto prima della successione: i presupposti della successione *ab intestato* sussistono sin dal momento in cui l'interessato appartiene ai *sui* del *de cuius* e quelli della successione testamentaria si basano su di un testamento che il testatore generalmente ha redatto molto tempo prima della sua morte. D'altra parte, si portava l'anello al dito sino agli ultimissimi istanti di vita⁹⁰. Ciò non valeva solo in caso di morte improvvisa ed imprevedibile, come quella causata da un incidente, ma anche in vista di un pericolo di morte⁹¹, come quello generato dalla guerra: i soldati indossavano il loro anello persino in battaglia⁹². I malviventi lo indossavano fino al momento della loro esecuzione. Un rescritto di Adriano, tramandatoci da Ulpiano, stabilisce nel dettaglio che gli oggetti preziosi portati dai condannati non sarebbero dovuti cadere direttamente nelle mani degli esecutori della condanna, ma avrebbero dovuto costituire un fondo amministrato da funzionari pubblici e finalizzato al conferimento di premi⁹³. Il rescritto riguarda espressamente il caso in cui un condannato porti al dito una Sardonica o un'altra pietra intagliata di grande valore (*si quis damnatus digito habuerit aut sardonichica aut aliam gemmam magni pretii*). Se il

⁸⁷ Nel mondo romano, questa concezione era già presente nella tarda Repubblica. Spesso, a tal proposito, è richiamato il noto racconto di Plutarco relativo a Catone il Censore, il quale si sarebbe pentito di essere stato «senza testamento» (ἄδιάθετος) per un giorno; Plut., Cat. Mai., 9.6. Cfr. SCHULZ 1934, p. 106 ss. e nt. 86; GENZMER 1962, p. 323 ss.; SEIDL 1963, p. 237; PENNITZ 2017, p. 863.

⁸⁸ Per la letteratura antica, cfr. KIRCHMANN 1672, p. 227.

⁸⁹ Cfr. MEYERS 2013, col. 6104.

⁹⁰ In considerazione di questo costume si potrebbe vedere come un segno della morte imminente di Adriano il fatto che l'anello gli fosse caduto dal dito (Hist. Aug., Hadr., 26.7).

⁹¹ I ritrovamenti scheletrici nei luoghi colpiti dall'eruzione del Vesuvio del 79 a.C. dimostrano che le vittime stavano portando l'anello con sé quando sono morte, in certi casi in contenitori insieme ad altri oggetti, che dovevano essere portati in salvo, ma in altri casi proprio al dito. Cfr. CAPASSO 2001, pp. 22 e 24.

⁹² Per questo Annibale, dopo la battaglia di Canne del 216 a.C., poté far bottino di molti anelli; Liv., 23.12; Plin., N.H., 33.20; cfr. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 15 ss.; ZAZOFF 1983, p. 269.

⁹³ Cfr. D. 48.20.6 (Ulp. 10 de off. procons.); sul punto MOMMSEN 1899, p. 924 nt. 6.

portatore dell'anello avesse avuto la fortuna di morire in pace tra i propri familiari, lo avrebbe tenuto con sé fino alla fine. Il mantenimento dell'anello fino all'ultimo istante di vita è attestato anche da altre fonti, le quali riferiscono che, quando la consegna per vari motivi non era avvenuta, ai morti veniva tolto l'anello dal dito⁹⁴. La rimozione dell'anello dalle dita dei morti poteva essere effettuata come gesto di pietà⁹⁵.

La comprensione della consegna dell'anello come atto serio e definitivo è favorita anche dalla circostanza che essa rientra tra gli ultimi atti di volontà del *de cuius*. Chi consegna l'anello pone fine alla propria esistenza civile. L'imminenza della morte accresce l'importanza del fatto⁹⁶. Ancora una volta entra in gioco il vincolo della *fides* tra *de cuius* e successore. È noto il potere delle dichiarazioni di volontà che il primo rende mentre è in vita ed eventualmente persino sul letto di morte. Esse, qualora venga avanzata un'"ultima richiesta", possono addirittura obbligare in un modo del tutto peculiare, anche qualora non divengano pubbliche e dunque la persona cui sono indirizzate non sia esposta a nessuna ulteriore pressione. Ovviamente è un fenomeno profondamente radicato nella cultura europea, che spinge a sentirsi in una certa misura vincolati agli ultimi desideri del morente e ciò indipendentemente dal fatto che il morente abbia conferito la sua autorità alla richiesta o che siano state osservate alcune formalità giuridiche. La modalità con le quali l'"ultimo desiderio" genera effetti sulle persone vicine potrebbe somigliare a quella del *fideicommissum* preclassico, la cui peculiarità in origine consisteva nell'essere un "supplemento" al testamento vero e proprio, sottoposto a condizioni provvisorie e alla pressione della morte imminente⁹⁷. Un erede che sia obbligato in questa particolare maniera al rispetto di quelle regole di comportamento che scaturiscono dalla *fides*, è «nella *fides*», secondo quanto afferma Plutarco nel suo racconto sul comportamento di Cicerone come erede onerato del fedecommesso: ἐν πίστει κληρονόμος⁹⁸.

A voler attribuire rilevanza non solo alla consegna dell'anello, ma anche al consenso degli interessati, si potrebbe osservare che il fondamento del vincolo basato sulla *fides* tra il *de cuius* ed il suo erede designato mostra una certa vicinanza con il mandato. Un mandato da adempiere dopo la morte del mandante in età classica era in linea di massima nullo⁹⁹. Nondimeno, indipendentemente da ciò, il parallelismo a livello strutturale è istruttivo. Invero, anche un *mandatum* tra vivi doveva essere proposto ed accettato e generava obblighi di lealtà reciproca.

Per il caso della consegna dell'anello vogliamo ipotizzare che proprio attraverso la ricezione della dazione si instaurasse una relazione bilaterale tra il *de cuius* e l'erede designato, la

⁹⁴ Cfr. *supra* nt. 63.

⁹⁵ GANSCHINIETZ 1914, p. 839. In Cic., off., 3.38 tuttavia non è chiaro se Gige soddisfi un obbligo di pietà nei confronti del morto che aveva incontrato; il contesto lascia piuttosto pensare a una rimozione a scopo di lucro.

⁹⁶ AVENARIUS 2020a, p. 82.

⁹⁷ Il sentimento dell'obbligo nei confronti del *de cuius* trova espressione come costante storico-culturale in diverse forme di comportamento. Cfr. AVENARIUS 2020a, p. 82.

⁹⁸ Plut., Cic., 41.4.

⁹⁹ KASER 1971², p. 578.

quale era caratterizzata dal rafforzamento dell'obbligo di preservare la *fides*¹⁰⁰. Il fatto che il destinatario si sentisse in una certa misura obbligato potrebbe spiegarsi con la ragione che, come avveniva nella maggior parte dei casi, egli avesse ricevuto un patrimonio in qualità di erede o di legatario. A prescindere dagli eventuali obblighi derivanti dalla posizione di erede, il testatore “obbliga” quest’ultimo attraverso l’attribuzione unilaterale del lascito, secondo il principio, noto grazie agli studi storico-sociologici, della reciprocità. Come ha spiegato Marcel Mauss con riguardo alle donazioni tra vivi, lo scambio ha luogo come transazione morale, volontario solo in teoria; in realtà questo principio vale per le dazioni effettuate e ricambiate fra persone vicine tra loro. Da un punto di vista storico-antropologico, questo processo lega individui e gruppi gli uni con gli altri¹⁰¹. L’idea della reciprocità, sviluppata da Mauss per la relazione tra vivi, può essere parimenti applicata al rapporto tra testatore ed erede. Ridotta sul piano materiale, l’idea che l’erede riceva un patrimonio che poi viene a diminuire in ragione delle prestazioni imposte nel testamento¹⁰² non travolge completamente il lato sociale del processo. La *fides* o la *pietas* nei confronti del testatore, così come il soddisfacimento di determinate richieste a ciò connesse, possono piuttosto essere visti come “controprestazione” per la – formalmente gratuita – dazione del lascito: non arricchisce il datore, ma soddisfa i suoi bisogni in un altro modo¹⁰³. Il fatto che in questa situazione, nella quale la “controprestazione” è rivolta in un certo qual modo a una persona già deceduta, abbia luogo una tale reciprocità “obbligatoria” risulta, nel contesto romano, dalla precisione con cui le attribuzioni testamentarie reagiscono alle relazioni personali, le quali non solo vengono confermate, ma anche rafforzate¹⁰⁴. In questo modo, per esempio, la posizione di erede e successore in un perdurante intreccio di relazioni sociali poteva o meno consolidarsi, in quanto essa era dovuta non solo al ruolo acquisito attraverso la successione, ma dipendeva anche dal fatto che il successore si dimostrasse degno del predecessore con i suoi comportamenti¹⁰⁵. L’idea della reciprocità, infine, potrebbe essere confermata dal confronto in chiave comparativa con la moderna disciplina delle disposizioni reciproche nel testamento congiuntivo dei coniugi: ogni testatore dispone a favore dell’altro, non allo scopo di dargli qualcosa, ma affinché il secondo faccia qualcosa che

¹⁰⁰ AVENARIUS 2020a, p. 83 ss. La simbologia del processo è fatta propria dalla letteratura cristiana. Secondo il racconto relativo al martirio di Perpetua e di altri cristiani avvenuto a Cartagine nel 202/03 il martire Saturo chiese l’anello al soldato Pudens che era vicino ai condannati, immerse l’anello nel suo sangue, glielo riconsegnò come «eredità» e con ciò gli lasciò un «pegno» e un ricordo del suo sangue (*Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis* 21.5 [ed. Musurillo]: *simulque ansulam de digito eius petiit, ut vulneri suo mersam reddidit ei hereditatem, pignus reliquens illi et memoriam sanguinis*). Anche in questo contesto emerge l’invito, rivolto al destinatario dell’anello, a ricordare la *fides* (21.4: *memento fidei*), ancorché intesa in senso cristiano.

¹⁰¹ L’effetto vincolante della dazione nel diritto romano antico è descritto da MAUSS 1990, p. 120 ss.

¹⁰² Si tratta di un concetto che contraddistingue il diritto classico dei legati. Cfr. D. 30.116 *pr.* (Flor. 11 inst.): *Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod univversum heredis foret, alicui quid collatum velit*; si veda GROSSO 1962², p. 40 e AVENARIUS 2015b, p. 23.

¹⁰³ Per la presenza di una reciprocità lascia propendere anche l’idea di Edward Champlin, secondo la quale alla base di ogni istituzione di erede starebbe un accordo tacito (*tacit pact*) con l’erede riguardante la cura della *memoria*; CHAMPLIN 1991, p. 26.

¹⁰⁴ Cfr. AVENARIUS 2015b, p. 32.

¹⁰⁵ AVENARIUS 2012b, p. 226.

egli desidera, per esempio effettuando una prestazione nei confronti di un terzo, qualora il testatore interessato premuoa¹⁰⁶.

La consegna, come si è visto, è concepita come atto definitivo, come determinazione che non si accompagna all'istituzione d'erede, bensì la chiarisce. Essa, dunque, non si limita alla simbologia, ma è inserita in un contesto pratico. Allo stesso modo, insieme all'anello con sigillo, venivano consegnate anche le chiavi, come avvenne in un caso, sul valore giuridico del quale Papiniano rese un parere, raccolto in D. 31.77.21 (Pap. 8 resp.): un *pater familias*, che aveva istituito come eredi più figli, sul letto di morte consegnò in custodia alla figlia maggiore il suo anello, nonché le chiavi, con le quali egli probabilmente aveva chiuso determinati contenitori. In particolare, potremmo pensare alla chiave della sua *arca*. Il testatore ordinò a un liberto presente di consegnare alla figlia le cose che egli aveva in custodia. Dopo che la consegna fu effettuata a beneficio di *una* coerede e il significato simbolico del comportamento fu noto, si pose la questione se a ciò fosse connessa l'assegnazione di una qualche posizione speciale in sede divisionale, o di qualche privilegio esigibile di fronte al giudice, a favore della figlia maggiore. Papiniano chiarì che il comportamento del testatore sarebbe stato da intendere in generale (*commune*) come un'azione nell'interesse di tutti i figli e non si sarebbe dovuto presumere che la figlia che aveva ricevuto l'anello e le chiavi avesse un privilegio.

7. L'abuso della consegna e la sua valutazione

Anche se la consegna dell'anello non comportava alcuna conseguenza giuridica diretta nel diritto civile, essa poteva influire indirettamente su quest'ultimo. Il coinvolgimento della *fides* era, infatti, comunque foriero di conseguenze, specialmente in un'epoca in cui dominava il pensiero giuridico dei *veteres* preclassici. Richiamandosi le parti interessate in maniera concludente alla *fides*, esse gettavano le basi per la creazione di una stretta relazione obbligatoria. Il pensiero dei *veteres*, fondato sul diritto naturale, che conosceva l'interpretazione del diritto alla luce dei principi, poteva ricavare da questo speciale legame obblighi crescenti, che potevano ripercuotersi anche nella sfera giuridica.

Se l'aspettativa del destinatario dell'anello di essere chiamato all'eredità non fosse stata soddisfatta, il testatore avrebbe dovuto considerare che il suo comportamento sarebbe stato in seguito aspramente criticato. Si riteneva, infatti, che colui che avesse designato un successore attraverso la consegna dell'anello, ma in realtà non lo avesse istituito erede, commettesse una grave violazione del suo obbligo. Quando nel corso della tarda repubblica prese campo la *querela inofficiosi testamenti*, fu disponibile un mezzo giuridico straordinario grazie al quale si

¹⁰⁶ Ogni coniuge istituisce l'altro come erede unico e il figlio comune come erede finale dopo la morte del coniuge superstite. Per il caso in cui uno dei coniugi muoia per primo è stabilito il trasferimento del patrimonio all'altro coniuge (e non al figlio), in quanto il testatore può essere sicuro che in cambio il suo patrimonio, giunto all'altro superstite, alla fine arriverà al figlio come parte del suo lascito. Tale comportamento è protetto dall'effetto vincolante del § 2271 Abs. 2 BGB. Cfr. AVENARIUS 2020b¹⁵, § 2270 nt. 1 ss. e § 2271 nt. 7.

poteva reclamare la violazione dell'obbligo, sebbene ciò non avvenisse sempre. Avrebbe violato gli *officia* di cui era investito non solo un testatore che avesse senza motivo pretermesso i suoi parenti stretti, ma anche quello che non avesse tenuto in debita considerazione le persone con le quali egli aveva un altro tipo di relazione stretta. Tale relazione era stata creata dal testatore attraverso la consegna dell'anello. Inoltre, si sarebbe potuto rimproverare al testatore di aver tenuto un comportamento contraddittorio.

Descrivendo molti di questi casi, Valerio Massimo spiega che il comportamento del testatore non avrebbe condotto all'annullamento del testamento, ma avrebbe integrato i presupposti per una possibile impugnazione¹⁰⁷. La valutazione diventa chiara nel suo racconto¹⁰⁸ su Quinto Cecilio, che aveva acquisito uno *status* rispettabile e una grande ricchezza grazie al sostegno e alla generosità di Lucio Lucullo e che aveva più volte ripetuto che quest'ultimo sarebbe stato il suo erede unico. Egli avrebbe addirittura consegnato i suoi anelli a Lucullo sul letto di morte e lo avrebbe presentato come erede designato. In seguito, sarebbe emerso che Cecilio nel suo testamento aveva adottato Pomponio Attico e gli aveva lasciato in eredità tutto il suo patrimonio. La storicità del fatto non è sicura, soprattutto perché altri racconti su questi personaggi non menzionano tale scandalo¹⁰⁹. A ogni buon conto, la reazione dell'opinione pubblica nella narrazione di Valerio Massimo rispecchia il giudizio *personale* dello storico: egli riferisce che gli uomini avrebbero sfogato il proprio disappunto sul cadavere del testatore, ma il testamento sarebbe rimasto valido¹¹⁰.

Accuse simili furono rivolte contro T. Barro, il quale, sul suo letto di morte, consegnò i suoi anelli a Lentulo Spintere (console nel 57 a.C.), nel quale egli vedeva un amico intimo e generoso, come se dovesse essere il suo unico erede. In realtà non gli aveva lasciato niente. Stando a Valerio Massimo, il testatore avrebbe immaginato negli ultimi istanti di vita la terribile punizione per la sua cattiva condotta: «ma quale vendetta si prese il rimorso nello stesso istante sull'uomo scellerato, se davvero questo sentimento possiede la forza che gli si attribuisce! Invero, quando egli realizzò la fallacia e l'ingratitude del suo pensiero, esalò il suo ultimo respiro, come se un carnefice dentro di lui tormentasse la sua anima, capendo bene che il suo trapasso dalla vita alla morte sarebbe stato esecrato dagli dei del cielo e maledetto da quelli degli inferi»¹¹¹.

Una analoga valutazione è tramandata ancora da Valerio Massimo per il comportamento di M. Popilio. Egli consegnò l'anello al suo amico intimo Oppio Gallo e gli dette anche un ultimo abbraccio e un bacio. «Egli gli consegnò anche i suoi anelli, affinché non perdesse niente della sua eredità, che mai avrebbe adito». In effetti egli non aveva istituito Gallo come erede¹¹².

¹⁰⁷ Val. Max., 7.8 *pr.*: *atingamus ea* (scil : *testamenta*) *quae rata manserunt, cum causas haberent propter quas rescindi possent.*

¹⁰⁸ Val. Max., 7.8.5.

¹⁰⁹ Cfr. WATSON 1971, p. 2 ss. Nep., Att., 5 ss. menziona Q. Cecilio come un amico di Lucullo, ma non accenna a un tale scandalo.

¹¹⁰ Val. Max. 7.8.5.

¹¹¹ Val. Max. 7.8.8.

¹¹² Val. Max. 7.8.9. Il bacio di commiato era connesso all'idea secondo la quale lo spirito, che abbandonava i morenti

Quando ciò venne alla luce, Gallo si dimostrò estremamente corretto: «in tutta fretta l'uomo scrupoloso, nei confronti del quale l'amico morente aveva rivolto una grave offesa, li ripose in una cassetta, li lasciò sigillare in questa dai presenti nel modo più preciso e la consegnò agli eredi di Popilio, dal quale egli stesso non ricevette alcunché»¹¹³. Ovviamente gli interessati non considerarono che la proprietà dell'anello potesse essere stata trasferita separatamente a Gallo e attribuirono al gesto piuttosto il significato che l'oggetto dovesse giungere agli eredi effettivi.

Il raggiungimento dell'obiettivo della destinazione dell'anello a colui che per testamento o *ab intestato* è chiamato all'eredità secondo le regole del *ius civile* è favorito dal diritto ereditario anche in un altro contesto, ossia nell'interpretazione dei legati. Quando questi, come di frequente doveva accadere, riguardavano i gioielli (*ornamenta*) e venivano disposti a beneficio delle donne, ci si chiedeva in qual misura vi rientrassero anche gli anelli. In linea di massima alla domanda si rispondeva in maniera affermativa in relazione agli anelli portati per ornamento¹¹⁴, tuttavia si sottraevano all'applicazione della regola gli anelli con sigillo, in quanto essi da un lato abbellivano, ma dall'altro soprattutto svolgevano un'altra funzione¹¹⁵. Nell'ambito del diritto della compravendita¹¹⁶ Paolo spiega allo stesso modo che: *signatorius anulus «ornamenti» appellatione non continentur*¹¹⁷.

8. La consegna dell'anello e la comprensione preindividualistica del testamento

Alla consegna dell'anello del testatore il diritto civile ereditario non ricollega alcuna conseguenza giuridica diretta. Tale consegna, piuttosto, dimostra la scelta dell'erede. Nondimeno, la simbologia della consegna dell'anello non si limita a manifestare all'esterno con maggior chiarezza l'istituzione del destinatario come erede. La connessione con la funzione simbolica, che del resto è insita nell'anello, fornisce elementi per la comprensione della vicenda successoria in diritto romano, che, in origine, fu permeata dall'antico pensiero giuridico preindividualistico e che, anche nell'epoca del predominio della giurisprudenza classica, ne rimase influenzata.

Nell'impostazione tradizionale, la successione non si limita al trasferimento del patrimonio e del relativo potere sulla base del diritto delle persone, ma comporta l'attribuzione all'erede di una più complessa posizione che dipende dal testatore non solo con riguardo alla sua origine, ma anche alla sua peculiarità. Quei poteri che venivano trasferiti si accompagnavano alla responsabilità. I diritti acquistati dall'erede avrebbero dovuto essere esercitati da quest'ultimo nel rispetto di certi doveri, ossia non secondo la sua personale discrezione, ma sulla base

insieme al loro ultimo respiro, sarebbe stato raccolto dal successore o da un'altra persona vicina (Sen., cons. Marc., 3.2; Verg., Aen., IV, 684 ss.).

¹¹³ Val. Max., 7.8.9.

¹¹⁴ P.S. 3.6.83-84.

¹¹⁵ D. 34.2.25.10 (Ulp. 44 ad Sab.): *anuli praeter signatorios* e la tradizione greca parallela in PSI XIII, n. 1348, p. 4 marg. Sul punto si veda BATTAGLIA 2018, p. 117 ss.; SCHULZ 1941, p. 67; cfr. già SEGRÉ 1930, p. 428.

¹¹⁶ Lo indica D. 21.1.38 *pr.* (Ulp. 2 ad ed. aed. cur.); cfr. anche LENEL 1899, p. 1096, nt. 4.

¹¹⁷ D. 50.16.74 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.).

di misure di condotta prestabilite ed extra-giuridiche. Centrale era, in questo contesto, l'idea secondo la quale la famiglia avrebbe dovuto essere gestita al meglio anche dopo la morte del *paterfamilias*, il suo patrimonio ben amministrato e il suo prestigio sociale ulteriormente accresciuto.

L'obbligo dell'erede di rispettare tali regole di condotta non trovava il suo fondamento solo nelle disposizioni del diritto civile o pontificale, né unicamente in ideali di giustizia diffusi. Esso era piuttosto basato in special modo sulla relazione tra testatore ed erede e comportava una specifica relazione intima che giustificava *officia* crescenti sulla base di principi generali come la *fides* e la *pietas*. I risultanti obblighi comportamentali erano dunque innanzitutto fondati su elementi pregiuridici, ma in seguito, nella misura in cui l'ordinamento si aprì all'interpretazione alla luce dei principi di diritto naturale, modellarono in parte anche il diritto. La relazione intima tra testatore ed erede fu motivata anche dal trasferimento – formalmente gratuito – del lascito, che, come altre dazioni unilaterali, obbligava il destinatario nei confronti del datore in un modo del tutto particolare. Tale relazione era in grado di legare un erede al testatore *defuncto*. Colui che la meritava, riceveva dunque legittimamente la posizione di successore e doveva in seguito dimostrarsene degno. Gli ultimi desideri che il testatore esprimeva all'erede richiamandosi alla sua lealtà, potevano rendere concreti gli obblighi comportamentali discendenti dalla *fides*. I requisiti della *fides* e del principio di lealtà, concepito all'interno del pensiero di diritto naturale dei *veteres* preclassici come vincolante per tutti gli uomini, venivano tra testatore ed erede in qualche misura rafforzati e il segno esteriore di tale rafforzamento era la consegna dell'anello che avveniva sul letto di morte. Essa simboleggiava in un modo particolare l'ambivalenza della posizione dell'erede secondo la concezione preclassica. L'anello esprimeva potere e allo stesso tempo legame, legittimazione e al contempo obbligo.

Ringraziamenti

La versione italiana del testo è dovuta al gentile aiuto del dott. Filippo Bonin (Univ. Köln) e della dott.ssa Elena Marelli (Univ. Bergamo).

Bibliografia

- ANDREAU 1968 = J. ANDREAU, *Banque grecque et banque romaine dans le théâtre de Plaute et de Térence*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 80 (1968), pp. 461-526.
- ASTOLFI 1989 = R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1989.
- AVENARIUS 2012a = M. AVENARIUS, *Römisches Erbrecht und Religion. Interdependenzen von Herrschafts-, Vermögens- und Kulturperpetuierung in Pontifikaljurisprudenz sowie Dogmatik und Praxis des ius civile*, in R. ZIMMERMANN (ed.), *Der Einfluss religiöser Vorstellungen auf die Entwicklung des Erbrechts*, Tübingen 2012, pp. 7-78.

- AVENARIUS 2012b = M. AVENARIUS, *Die tabulae ceraeve des klassischen Manzipationstestaments als Archaismus. Die Testamentsurkunde als Ausdruck der Vorstellung vom Gesetzescharakter der letztwilligen Ausgestaltung der römischen Familienverfassung*, in *IURA* 60 (2012), pp. 201-233.
- AVENARIUS 2015a = M. AVENARIUS, *Vom théâtre zur Bühne totalitärer Gesellschaftsstrukturen. Die Rezeption griechischer Elemente in die Theaterordnung des Prinzipats, deren Instrumentalisierung zur politischen Einvernahme der Gesellschaft und die staatsbezogene Ausgestaltung des Ehe- und Familienrechts*, in F. LAMBERTI, P. GRÖSCHLER, F. MILAZZO (edd.), *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, Lecce 2015, pp. 59-122.
- AVENARIUS 2015b = M. AVENARIUS, «*Extra propositam quidem materiam videtur...*». *Kontinuität und Neubegründung im System der klassischen und vorklassischen Erbstatbestände*, in K. MUSCHELER, R. ZIMMERMANN (edd.), *Zivilrecht und Steuerrecht, Erwerb von Todes wegen und Schenkung. Festschrift für Jens Peter Meincke zum 80. Geburtstag*, München 2015, pp. 15-34.
- AVENARIUS 2017 = M. AVENARIUS, *Römische Rechtsgutachten, ihre Form und deren Wirkung. Die Responsenurkunde, ihre Folgen für die Wahrnehmung begründungsarmer Fallentscheidungen und die Unzulässigkeit des Rückschlusses auf theoriefreies Judizieren*, in A. FUNKE, K. LACHMAYER (edd.), *Formate der Rechtswissenschaft*, Weilerswist 2017, pp. 13-59.
- AVENARIUS 2020a = M. AVENARIUS, *The Pre-Classical fidei committere and the Order to be Established Upon Death. Emotion as the Basis of the Legal Bindingness of the Decedent's Last Wishes*, in A. BETTENWORTH, J. HAMMERSTAEDT (edd.), *Writing Order and Emotion. Affect and the Structures of Power in Greek and Latin Authors*, Hildesheim 2020, pp. 65-91.
- AVENARIUS 2020b¹⁵ = M. AVENARIUS, in H. PRÜTTING, G. WEGEN, G. WEINREICH (edd.), *BGB. Kommentar*, XV ediz., Köln 2020.
- BATTAGLIA 2018 = F. BATTAGLIA, *Ordo excerptionum in PSI XIII 1348*, in D. MANTOVANI, S. AMMIRATI (edd.), *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, Pavia 2018, pp. 93-124 [= *SCDR* 30 (2017), pp. 177-219].
- BEHRENDTS 1980 = O. BEHRENDTS, *Prinzipat und Sklavenrecht. Zu den geistigen Grundlagen der augusteischen Verfassungsschöpfung*, in U. IMMENGA (ed.), *Rechtswissenschaft und Rechtsentwicklung*, Göttingen 1980, pp. 53-88 (= O. BEHRENDTS, *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen*, hrsg. von M. AVENARIUS, R. MEYER-PRITZL und C. MÖLLER, I, Göttingen 2004, pp. 417-455).
- BESLER 1920 = G. BESLER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, 4. Heft, Tübingen 1920.
- BESLER 1925 = G. BESLER, *Bindung und Lösung*, in *ZSS, Rom. Abt.*, 45 (1925), pp. 396-488.
- BLEICKEN 1995² = J. BLEICKEN, *Die Verfassung der römischen Republik*, II ediz., Paderborn 1995.
- BUONGIORNO 2011 = P. BUONGIORNO, *Ateii Capitoes*, in *IURA* 59 (2011), pp. 195-216.
- BUONGIORNO 2016 = P. BUONGIORNO, *C. Ateius Capito. Appunti per una biografia politica*, in I. PIRO (ed.), *Scritti per Alessandro Corbino*, I, Tricase 2016, pp. 413-427.

- CAPASSO 2001 = L. CAPASSO, *I fuggiaschi di Ercolano. Paleobiologia delle vittime dell'eruzione vesuviana del 79 d.C.*, Roma 2001.
- CENERINI 2014 = F. CENERINI, *Nec desunt mulieres: signacula al femminile*, in A. BUONOPANE, S. BRAITO, C. GIRARDI (edd.), *Instrumenta Inscripta V. Signacula ex aere. Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici, prosopografici, collezionistici. Atti del convegno internazionale (Verona, 20-21 settembre 2012)*, Roma 2014, pp. 133-139.
- CHAMPLIN 1991 = E. CHAMPLIN, *Final Judgments. Duty and Emotion in Roman Wills 200 B.C.-A.D. 250*, Berkeley 1991.
- COLLART 1962 = J. COLLART (ed.), *T. Maccius Plautus. Curculio. Édition, introduction et commentaire de Jean Collart*, Paris 1962.
- ECK 2006⁴ = W. ECK, *Augustus und seine Zeit*, IV ediz., München 2006.
- ERMAN 1899 = H. ERMANN, *Die pompejanischen Wachstafeln*, in *ZSS, Rom. Abt.* 20 (1899), pp. 172-211.
- FAYER 2005 = C. FAYER, *La familia romana*, II, Roma 2005.
- FOURLAS 1971 = A.A. FOURLAS, *Der Ring in der Antike und im Christentum*, Münster 1971.
- FRAENKEL 1916 = E. FRAENKEL, *Zur Geschichte des Wortes Fides*, in *RMP* 71 (1916), pp. 187-199.
- GAERTNER 2011 = J.F. GAERTNER, *Das antike Recht und die griechisch-römische Neue Komödie: Untersuchungen zu Plautus und seinen griechischen Vorbildern*, Habilitationsschrift Univ. Leipzig 2011.
- GANSCHINIETZ 1914 = R. GANSCHINIETZ, s.v. *Ringe B*, in *RE*, I A1, München 1914, coll. 833-841.
- GENZMER 1962 = E. GENZMER, *La genèse du fidéicommiss comme institution juridique*, in *RHDFE* 40 (1962), pp. 319-350.
- GROSS 1979 = W.H. GROSS, s.v. *Ringe*, in *Der Kleine Pauly*, IV, München 1979, coll. 1434-1436.
- GROSSO 1962² = G. GROSSO, *I legati nel diritto romano*, Parte generale, II ediz., Torino 1962.
- VON DEN HOFF, STROH, ZIMMERMANN 2014 = R. VON DEN HOFF, W. STROH, M. ZIMMERMANN, *Divus Augustus. Der erste römische Kaiser und seine Welt*, München 2014.
- HURSCHMANN 2001 = R. HURSCHMANN, s.v. *Ring*, in *DNP*, X, Stuttgart 2001, coll. 1020-1021.
- ISTINSKY 1962 = H.U. ISTINSKY, *Die Siegel des Kaisers Augustus*, Baden-Baden 1962.
- JÖRS 1896 = P. JÖRS, s.v. *Ateius 8*, in *RE*, II2, Stuttgart 1896, coll. 1904-1910.
- JÖRS, KUNKEL, WENGER 1949³ = P. JÖRS, W. KUNKEL, L. WENGER, *Römisches Recht*, III ediz., Berlin-Göttingen-Heidelberg 1949.
- KASER 1971² = M. KASER, *Das römische Privatrecht*, vol. 1, II ediz., München 1971.
- KIRCHMANN 1672 = J. KIRCHMANN, *De annulis liber singularis*, Lugduni Batavorum 1672.
- KNAPP 2011 = R. KNAPP, *Invisible Romans*, London 2011.
- KUNKEL 1967² = W. KUNKEL, *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, II ediz. 1967, hrsg. von D. LIEBS [ristampa Graz-Wien-Köln 2001].
- LENEL 1889 = O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889 [ristampa Graz 1960].
- LEY 2007 = G. LEY, *A material world: costumes, properties and scenic effects*, in M. McDONALD, J.M. WALTON (edd.), *The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre*, Cambridge 2007, pp. 268-285.
- LOMBARDI 1961 = L. LOMBARDI, *Dalla «fides» alla «bona fides»*, Milano 1961.

- LONG 1709 = G. LONG, *De annulis signatoriis antiquorum, sive De vario obsignandi ritu tractatus*, Francofurti-Lipsiae 1709.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER 1996 = F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Allargamento della circolazione dei beni mortis causa: le origini del fedecommesso*, in W. WOŁODKIEWICZ, M. ZABŁOCKA (edd.), *Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski*, Varsovie 1996, pp. 205-214.
- MADERNA-LAUTER 1988 = C. MADERNA-LAUTER, *Glyptik*, in *Kaiser Augustus und die verlorene Republik*, Berlin 1988, pp. 441-473.
- MARQUARDT 1886 = J. MARQUARDT, *Das Privatleben der Römer*, II, Leipzig 1886 [ristampa Darmstadt 1964].
- MARSHALL 1914 = F.H. MARSHALL, s.v. *Ringe A*, in *RE*, I A1, München 1914, coll. 807-833.
- MASSEI 1941 = M. MASSEI, *L'arra nella compravendita*, in *BIDR* 48 (1941), pp. 215-402.
- MAUSS 1990 = M. MAUSS, *Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften*, Frankfurt am Main 1990.
- MEYERS 2013 = R. MEYERS, s.v. *Seals, Roman*, in R.S. BAGNALL *et al.* (edd.), *The Encyclopedia of Ancient History*, XI, Chichester 2013, coll. 6103-6104.
- MOMMSEN 1899 = TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899 [ristampa Darmstadt 1955].
- MRATSCHEK-HALFMANN 1993 = S. MRATSCHEK-HALFMANN, *Divites et praepotentes. Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit*, Stuttgart 1993.
- NAUMANN-STECKNER 2007 = F. NAUMANN-STECKNER, *Luxus in Gold – ein Verbrechen an der Menschheit*, in R. ASSKAMP, J. CHRISTIANSEN, H. KENZLER, L. WAMSER (edd.), *Luxus und Dekadenz. Römisches Leben am Golf von Neapel*, Mainz 2007, pp. 139-149.
- PENNITZ 2017 = M. PENNITZ, *Die «Vernichtung» von Testamentsinhalten. Zu einer maior quaestio im klassischen römischen Recht*, in F.A. SCHURR, M. UMLAUFT (edd.), *Festschrift für Bernhard Eccher*, Wien 2017, pp. 863-883.
- PÓLAY 1962 = E. PÓLAY, *Die Zeichen der Wechselwirkungen zwischen dem römischen Reichsrecht und dem Peregrinenrecht im Urkundenmaterial der siebenbürgischen Wachstafeln*, in *ZSS, Rom. Abt.*, 79 (1962), pp. 51-85.
- POTHIER 1821⁴ = R.-J. POTHIER, *Pandectae Justinianae Tomus secundus*, IV ediz., Paris 1821.
- PRINGSHEIM 1950 = F. PRINGSHEIM, *The Greek Law of Sale*, Weimar 1950.
- RAU 2008 = P. RAU (ed.), *Plautus, Komödien*, III, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von P. RAU, Darmstadt 2008.
- SCHNEIDER 1998 = W.CH. SCHNEIDER, *Vom Handeln der Römer. Kommunikation und Interaktion der politischen Führungsschicht vor Ausbruch des Bürgerkriegs im Briefwechsel mit Cicero*, Hildesheim-Zürich-New York 1998.
- SCHULZ 1934 = F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934 [ristampa Berlin 1954].
- SCHULZ 1941 = F. SCHULZ, *A Collection of Roman Legal Maxims on Papyrus*, in *JRS* 31 (1941), pp. 63-69.
- SEGRÉ 1930 = A. SEGRÉ, *Tre papiri giuridici inediti*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno di insegnamento*, III, Milano 1930, pp. 419-436.

- SEIDL 1963 = E. SEIDL, *Römisches Privatrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München 1963.
- SIMPSON 2005 = J.C.H. SIMPSON, *Rome's «Official Imperial Seal»? The Rings of Augustus and His First Century Successors*, in *Historia* 54 (2005), pp. 180-188.
- TALAMANCA 1953 = M. TALAMANCA, *L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano*, Milano 1953.
- TREGGIARI 1991 = S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991.
- TRILLMICH 1988 = W. TRILLMICH, *Münzpropaganda*, in W.-D. HEILMEYER (ed.), *Kaiser Augustus und die verlorene Republik*, Berlin 1988, pp. 474-528.
- WATSON 1971 = A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971.
- WEEBER 1997³ = K.-W. WEEBER, *Alltag im Alten Rom*, III ediz., Düsseldorf-Zürich 1997.
- WENGER 1923 = L. WENGER, s.v. *Signum*, in *RE*, II A2, München 1923, coll. 2361-2448.
- WENGER 1953 = L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.
- ZANKER 2009⁵ = P. ZANKER, *Augustus und die Macht der Bilder*, V ediz., München 2009.
- ZAZOFF 1983 = P. ZAZOFF, *Die antiken Gemmen*, München 1983.
- ZWIERLEIN-DIEHL 2007 = E. ZWIERLEIN-DIEHL, *Antike Gemmen und ihr Nachleben*, Berlin-New York 2007.